

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2021 del 03 agosto 2010

Ditta Cava Sandrini srl Diniego dell'autorizzazione per la variante al piano di sistemazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CA' BIANCA", sita in Comune di Zevio (VR) e proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di coltivazione. (L.R. 44/82).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Diniego della variante al piano di sistemazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CA' BIANCA", sita in Comune di Zevio (VR) e proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

L'assessore, Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

La ditta Cava Sandrini srl, con domanda in data 07.07.2003, pervenuta in Regione il 30.07.2003, prot. n. 6120/46.02, ha presentato istanza per la variante del piano di sistemazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CA' BIANCA" in Comune di Zevio (VR), allegando la relativa documentazione progettuale.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Zevio a partire dal 10.07.2003 e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

Il Comune di Zevio non ha espresso il proprio parere in merito alla domanda presentata dalla ditta.

Con nota n. 153376/46.02 del 03.03.2004 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Verona.

L'Amministrazione Provinciale di Verona, con nota del 29.03.2005, acquisito al protocollo n. 252778/46.02 del 07.04.2005, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 21.03.2005, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla domanda in oggetto.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante. Tuttavia, trattandosi di richiesta di variante e non di nuova cava o di ampliamento, il parere della C.T.P.A.C. non risulta in questo caso obbligatorio e vincolante.

La domanda con la relativa documentazione è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 31.07.2009, che, ritenendo prevalente su ogni altra considerazione l'interesse pubblico al completamento delle residuali opere di ricomposizione ambientale del sito di cava, così come originariamente autorizzate, ha ritenuto la domanda non accoglibile, come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (**allegato A**).

Va altresì presa in considerazione la richiesta di proroga dei termini riguardante i lavori di ricomposizione ambientale, avanzata dalla ditta in data 21.10.2002 e pervenuta in Regione il 05.11.2002 prot. 10459/46.02. Tale istanza non ha avuto conclusione in attesa dei pronunciamenti sulle istanze di ampliamento e variante avanzate dalla ditta. Stante l'interesse pubblico di giungere alla definitiva ricomposizione del sito di cava, la C.T.R.A.E., considerata anche tale istanza di proroga, ha rilevato l'opportunità di accoglierla, assegnando alla ditta una ulteriore temporalità per concludere i lavori di coltivazione così come autorizzati e procedere alla correlata ricomposizione ambientale del sito di cava, fissando il termine al 31.12.2010.

Le valutazioni e le motivazioni della C.T.R.A.E. di cui sopra risultano prevalenti e assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione e motivazione anche in merito alla citata istanza di proroga.

Il parere contrario della C.T.R.A.E. è stato comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990 con nota 635023/57.02 del 13.11.2009, pervenuta il 19.11.2009 alla ditta. Al riguardo la ditta non ha fatto pervenire alcuna osservazione e/o opposizione.

Il relatore propone alla Giunta Regionale di accogliere e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. nonché le relative motivazioni e quindi di denegare l'autorizzazione di variante richiesta e di prorogare il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda di variante della ditta Cava Sandrini srl del 07.07.2003. pervenuta in Regione il 30.07.2003, prot. n. 6120/46.02;

VISTO il parere non vincolante della C.T.P.A.C. di Verona;

VISTA la nota prot. n. 635023/57.02 del 13.11.2009, pervenuta alla ditta il 19.11.2009 relativa alla comunicazione ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990;

VISTA la D.G.R. n. 2258 del 30.04.1980 di autorizzazione alla coltivazione della cava e successivi provvedimenti;

VISTA la domanda della ditta Cava Sandrini srl del 21.10.2002 pervenuta in Regione il 05.11.2002, prot. 10459/46.02 per la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di sistemazione ambientale;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,30 (centotré/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO e FATTO PROPRIO il parere contrario della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (**allegato A**);

]

delibera

1. di denegare, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Cava Sandrini srl (C.F.02103390329) con sede a Santa Maria di Zevio in via Spartidori n. 32, l'autorizzazione alla variante del piano di sistemazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CA' BIANCA", in Comune di Zevio (VR) richiesta con domanda in data 07.07.2003, acquisita al protocollo n. 6120/46.02 del 30.07.2003;

2. di prorogare il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione e di stabilire che è fatto obbligo alla ditta di attivarsi congruamente al fine di completare le residuali attività di coltivazione dell'ambito di cava secondo il progetto autorizzato,

fissando il nuovo termine al 31.12.2010;

3. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 103,30 (centotre/30), che la ditta ha già versato a titolo di anticipazione;
4. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta Cava Sandrini srl a mezzo di servizio postale (art. 149 c.p.c. Legge 20 novembre 1982, n. 890) e di trasmetterlo alla Provincia di Verona e al Comune di Zevio;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.